

**Convenzione
concernente i diritti e i doveri
delle Potenze neutrali in caso di guerra marittima**

Conchiusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia;
il Presidente della Repubblica Argentina;
Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria;
Sua Maestà il Re dei Belgi;
il Presidente della Repubblica di Bolivia;
il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;
Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria;
il Presidente della Repubblica del Chili;
il Presidente della Repubblica di Colombia;
Sua Maestà il Re di Danimarca;
il Presidente della Repubblica Dominicana;
il Presidente della Repubblica dell'Equatore;
il Presidente della Repubblica Francese;
Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei
Mari, Imperatore delle Indie;
Sua Maestà il Re degli Elleni;
il Presidente della Repubblica del Guatemala;
il Presidente della Repubblica di Haiti;
Sua Maestà il Re d'Italia;
Sua Maestà l'Imperatore del Giappone;
Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau;
il Presidente degli Stati Uniti Messicani;
Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro;

Sua Maestà il Re di Norvegia;
il Presidente della Repubblica del Panama;
il Presidente della Repubblica del Paraguay;
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi;
il Presidente della Repubblica del Perú;
Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia;
Sua Maestà il Re del Portogallo e degli Algarvi, ecc.;
Sua Maestà il Re di Romania;
Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie;
il Presidente della Repubblica del Salvador;
Sua Maestà il Re di Serbia;
Sua Maestà il Re del Siam;
Sua Maestà il Re di Svezia;
il Consiglio federale svizzero;
Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani;
il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay;
il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela, nell'intento di diminuire le divergenze d'opinione che, in caso di guerra marittima, esistono ancora quanto ai rapporti tra le Potenze neutrali e le Potenze belligeranti, e di prevenire le difficoltà che tali divergenze potessero cagionare;

considerando che, se non si possono concordare fin d'ora delle stipulazioni che si estendano a tutte le circostanze che si possono presentare nella pratica, vi è tuttavia un'incontestabile utilità di stabilire, nella misura del possibile, delle regole comuni per il caso in cui scoppiasse disgraziatamente la guerra;

considerando che, per i casi non previsti dalla presente Convenzione, bisogna tener conto dei principî generali del diritto delle genti; considerando che è desiderabile che le Potenze emanino delle prescrizioni precise per regolare le conseguenze dello stato di neutralità ch'esse avessero adottato;

considerando che è, per le Potenze neutrali, un dovere riconosciuto d'applicare imparzialmente ai diversi belligeranti le regole da esse adottate;

considerando che, in tale ordine d'idee, queste regole non dovrebbero, per principio, essere cambiate, nel corso della guerra, da una Potenza neutrale, salvo nel caso in cui l'esperienza acquistata non ne dimostrasse la necessità per la tutela dei suoi diritti;

hanno convenuto d'osservare le regole comuni che seguono, le quali non possono, del resto, portar pregiudizio alle stipulazioni dei trattati generali esistenti, e hanno nominato a Loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I belligeranti sono tenuti a rispettare i diritti sovrani delle Potenze neutrali e ad astenersi, nel territorio e nelle acque neutrali, da qualsiasi atto che costituisca, da parte delle Potenze che lo tollerassero, una violazione della loro neutralità.

Art. 2

Qualunque atto di ostilità, compresi la cattura e l'esercizio del diritto di visita, commesso da una nave da guerra belligerante nelle acque territoriali di una Potenza neutrale costituisce una violazione della neutralità ed è strettamente vietato.

Art. 3

Quando una nave sia stata catturata nelle acque territoriali di una Potenza neutrale, questa deve, se la preda è ancora nella sua giurisdizione, usare ogni mezzo di cui dispone affinché la preda venga rilasciata coi suoi ufficiali e col suo equipaggio, e affinché l'equipaggio messo a bordo dal catturante venga internato. Se la preda è fuori della giurisdizione della Potenza neutrale, il Governo catturante, su richiesta della medesima, deve rilasciare la preda coi suoi ufficiali ed il suo equipaggio.

Art. 4

Il belligerante non può costituire alcun tribunale di preda su territorio neutrale o su di una nave nelle acque neutrali.

Art. 5

È vietato ai belligeranti di fare dei porti e delle acque neutrali la base delle operazioni navali contro i loro avversari e segnatamente di impiantarvi stazioni radiotelegrafiche o qualsiasi apparecchio destinato a servire come mezzo di comunicazione colle forze belligeranti su terra o su mare.

Art. 6

È vietata la consegna, a qualunque titolo sia, fatta direttamente o indirettamente da una Potenza neutrale a una Potenza belligerante, di navi da guerra, di munizioni o di qualsiasi materiale di guerra.

Art. 7

Una potenza neutrale non è tenuta ad impedire l'esportazione o il transito, per conto di uno o d'altro dei belligeranti, di armi, di munizioni e, in generale, di tutto ciò che possa essere utile ad un esercito o ad una flotta.

Art. 8

Un Governo neutrale è tenuto ad usare i mezzi di cui dispone per impedire nella sua giurisdizione l'equipaggiamento e l'armamento di qualsiasi nave, quando abbia ragionevoli motivi di credere che sia destinata ad andare in crociera o a concorrere ad operazioni ostili contro una Potenza con la quale esso si trova in pace. È altresì tenuto ad esercitare la medesima vigilanza per impedire la partenza fuori della sua giurisdizione di una nave destinata ad andare in crociera o a concorrere ad operazioni ostili e che sia stata, nella detta giurisdizione, adattata in tutto o in parte agli usi della guerra.

Art. 9

Una Potenza neutrale deve applicare in modo uniforme ai due belligeranti le condizioni, restrizioni o proibizioni, da essa decretate, concernenti l'ammissione nei suoi porti, nelle sue rade o acque territoriali delle navi da guerra belligeranti o delle loro prede. Una Potenza neutrale può per altro proibire l'accesso nei suoi porti e nelle sue rade alla nave belligerante che non si sia conformata agli ordini e alle prescrizioni da essa decretati o che abbia violato la neutralità.

Art. 10

La neutralità di una Potenza non è compromessa dal semplice passaggio nelle sue acque territoriali delle navi da guerra e delle prede dei belligeranti.

Art. 11

Una Potenza neutrale può permettere che le navi da guerra dei belligeranti si servano dei suoi piloti patentati.

Art. 12

In mancanza di altre disposizioni speciali della legislazione della Potenza neutrale, è proibito alle navi da guerra dei belligeranti di rimanere nei porti, nelle rade o acque territoriali della medesima durante più di 24 ore, salvo nei casi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 13

Se una Potenza neutrale informata dell'apertura delle ostilità viene a sapere che una nave da guerra di un belligerante si trova in uno dei suoi porti nelle rade o acque territoriali, essa deve intimare alla detta nave di partire nelle 24 ore o nel termine prescritto dalla legge locale.

Art. 14

Una nave da guerra belligerante non può prolungare il suo soggiorno in un porto neutrale oltre la durata legale, se non per causa di avarie o avuto riguardo allo stato del mare. Essa dovrà partire tosto che sia cessata la causa del ritardo. Le regole sulla limitazione del soggiorno nei porti, nelle rade o acque neutrali non si applicano alle navi da guerra destinate esclusivamente ad una missione religiosa, scientifica o filantropica.

Art. 15

In mancanza di altre disposizioni speciali della legislazione della Potenza neutrale, il numero massimo delle navi da guerra di un belligerante che potranno trovarsi nello stesso tempo in uno dei suoi porti o rade, sarà di tre.

Art. 16

Quando navi da guerra delle due Parti belligeranti si trovino simultaneamente in un porto o una rada neutrali, devono decorrere almeno 24 ore tra la partenza di una nave di un belligerante e quella della nave dell'altro.

L'ordine della partenza è determinato secondo l'ordine degli arrivi salvo che la nave arrivata la prima non si trovi nel caso in cui è ammesso, il prolungamento della durata legale del soggiorno.

Una nave da guerra belligerante non può lasciare un porto o una rada neutrali meno di 24 ore dopo la partenza di una nave di commercio che inalberi bandiera nemica.

Art. 17

Nei porti e nelle rade neutrali, le navi da guerra belligeranti non possono riparare le loro avarie che nella misura indispensabile alla sicurezza della loro navigazione e non per accrescere, in qualsiasi modo, la loro forza militare. L'autorità neutrale accerterà la natura delle riparazioni da farsi, che devono essere eseguite il più rapidamente possibile.

Art. 18

Le navi da guerra belligeranti non possono servirsi dei porti, delle rade ed acque territoriali neutrali per rinnovare e aumentare i loro approvvigionamenti militari o i loro armamenti o per completare i loro equipaggi.

Art. 19

Le navi da guerra belligeranti non possono vettovagliarsi nei porti o nelle rade neutrali che per completare il loro approvvigionamento normale in tempo di pace. Tali navi non possono, parimente, prendere se non il combustibile necessario per raggiungere il porto più vicino del loro proprio paese. Esse possono del resto prendere il combustibile occorrente per riempire il magazzino del carbone, quando si trovino nei paesi neutrali che hanno adottato tale modo di determinazione del combustibile che possono fornire.

Se, conforme alla legge della Potenza neutrale, le navi non ricevono il carbone che 24 ore dopo il loro arrivo, la durata legale del loro soggiorno è prolungata di 24 ore.

Art. 20

Le navi da guerra belligeranti, che abbiano preso del combustibile nel porto di una Potenza neutrale, non possono rinnovare il loro approvvigionamento in un porto della medesima Potenza che dopo tre mesi.

Art. 21

Una preda non può essere condotta in un porto neutrale se non perchè non più atta alla navigazione, o per motivo del cattivo stato del mare, o per mancanza di combustibile o di provvigioni.

Essa deve ripartire tosto che la causa, che ne abbia giustificata l'entrata, sia cessata.

Se essa non lo fa, la Potenza neutrale deve notificarle l'ordine di partire immediatamente. Qualora essa non vi si conformasse, la Potenza neutrale deve usare i mezzi di cui dispone per liberarla con i suoi ufficiali ed il suo equipaggio e internare l'equipaggio messo a bordo dal catturante.

Art. 22

La Potenza neutrale deve parimente liberare la preda che sia stata condotta fuori delle condizioni previste dall'articolo 21.

Art. 23

Una Potenza neutrale può permettere l'accesso dei suoi porti e delle sue rade alle prede, scortate o no, quando siano condotte per essere lasciate sotto sequestro fino a quando il tribunale delle prede non abbia deciso. Essa può far condurre la preda in un altro dei suoi porti.

Se la preda è scortata da una nave da guerra, gli ufficiali e gli uomini messi a bordo dal catturante saranno autorizzati a passare nella nave di scorta. Se la preda viaggia sola, il personale posto a bordo dal catturante sarà lasciato libero.

Art. 24

Se, malgrado la notificazione dell'autorità neutrale, una nave da guerra belligerante non lasci un porto in cui non ha diritto di restare, la Potenza neutrale ha il diritto di prendere le misure che stimerà necessarie per rendere la nave incapace di prendere il mare durante la guerra e il comandante dovrà facilitare tali misure. Quando una nave belligerante sia ritenuta da una Potenza neutrale, gli ufficiali e l'equipaggio sono parimente ritenuti.

Gli ufficiali e l'equipaggio possono essere lasciati sulla nave e alloggiati sia su di un'altra nave, sia a terra, e possono essere sottoposti alle misure restrittive che fosse necessario loro imporre. Bisognerà però sempre lasciare sulla nave le persone necessarie per custodirla.

Gli ufficiali possono essere lasciati in libertà, impegnandosi sulla loro parola di non abbandonare il terreno neutrale senza autorizzazione.

Art. 25

Una potenza neutrale è tenuta ad esercitare la vigilanza che consentano i mezzi di cui essa dispone, per impedire nei suoi porti e nelle sue rade e nelle sue acque ogni violazione alle precedenti disposizioni.

Art. 26

L'esercizio, da parte di una Potenza neutrale, dei diritti determinati dalla presente Convenzione non può mai essere considerato come atto poco amichevole da uno o l'altro belligerante che abbia accettato gli articoli che precedono.

Art. 27

Le Potenze contraenti si comunicheranno reciprocamente, in tempo utile, tutte le leggi, ordinanze ed altre disposizioni che regolano presso di esse il regime delle navi da guerra belligeranti nei loro porti e nelle loro acque, mediante una notificazione diretta al Governo dei Paesi Bassi, e da questo immediatamente trasmessa alle altre Potenze contraenti.

Art. 28

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della medesima.

Art. 29

La presente Convenzione sarà ratificata il piú presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione. Copia certificata conforme del verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 30

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua accessione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio di detto Governo.

Quest'ultimo manderà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 31

La presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno piú tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 32

Quando accada che una Potenza contraente voglia denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che in confronto della Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 33

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtù dell'articolo 29 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (articolo 30 capoverso 2) o di denuncia (articolo 32 capoverso 1). Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il diciotto ottobre mille novecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie, certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della convenzione il 1° aprile 1981

Stati partecipanti	Ratificazione o adesione	Entrata in vigore
Austria	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Belgio	8 agosto 1910	7 ottobre 1910
Brasile	5 gennaio 1914	6 marzo 1914
Cina	15 gennaio 1910	16 marzo 1910
Danimarca	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Etiopia	5 agosto 1935	4 ottobre 1935
Finlandia	9 giugno 1922	8 agosto 1922
Francia	7 ottobre 1910	6 dicembre 1910
Germania*	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Giappone*	13 dicembre 1911	11 febbraio 1912
Guatemala	13 aprile 1910	12 giugno 1910
Haiti	2 febbraio 1910	3 aprile 1910
Liberia	4 febbraio 1914	5 aprile 1914
Lussemburgo	5 settembre 1912	4 novembre 1912
Messico	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Nicaragua	16 dicembre 1910	14 febbraio 1910
Norvegia	19 settembre 1910	18 novembre 1910
Paesi Bassi	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Panama	11 settembre 1911	10 novembre 1911
Portogallo	13 aprile 1911	12 giugno 1911
Romania	1° marzo 1912	30 aprile 1912
Russia	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Salvador	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Stati Uniti d'America*	3 dicembre 1909	1° febbraio 1910
Svezia	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
Svizzera	12 maggio 1910	11 luglio 1910
Tailandia*	12 marzo 1910	11 maggio 1910
Ungheria	27 novembre 1909	26 gennaio 1910
* Riserve di seguito.		

Riserve

Germania

Con riserva degli art. 11, 12, 13 e 20.

Giappone

Con riserva degli art. 19 e 23.


Stati Uniti d'America

Con la seguente riserva:

«Gli Stati Uniti aderiscono alla Convenzione, riservato ed escluso l'art. 23 e con la riserva inoltre che la disposizione dell'art. 3 della Convenzione sia intesa nel senso che essa disposizione obbliga lo Stato neutro a presentare la domanda ivi menzionata di rilascio di una nave catturata in territorio sottoposto alla sovranità dello Stato neutro, quand'anche la nave non si trovi più in detto territorio» (Traduzione dal testo originale inglese).

Tailandia

Con riserva degli art. 12, 19 e 23.



Internet Service

<http://www.internetsv.info>